

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3268 del 15/07/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. EDM S.R.L. con sede legale in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Via G. di Vittorio n. 13. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito ad attività di allestimento ambulanze sito nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Via G. Di Vittorio n. 13
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3369 del 14/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno quindici LUGLIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. EDM S.R.L. con sede legale in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Via G. di Vittorio n. 13. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito ad attività di allestimento ambulanze sito nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Via G. Di Vittorio n. 13

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole in data 11/03/2020, acquisita al Prot. Com.le 2734 e da Arpae al PG/2020/39467, da EDM S.R.L. nella persona di Pretolani Mara in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Via G. Di Vittorio n. 13, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito ad attività di allestimento ambulanze, sito nel **Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole Via G. Di Vittorio n. 13**, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- valutazione impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota Prot. Com.le 2880 del 16/03/2020 acquisita da Arpae al PG/2020/41330, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 3206 del 26/03/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/46524, formulata dal SUAP del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Dato atto che in data 24/04/2020, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 4413 del 30/04/2020 e da Arpae al PG/2020/64265;

Atteso che, in data 21/05/2020 e 03/06/2020 con Note Prot. Com.li 5102 e 5536, acquisite da Arpae ai PG/2020/75232-80198, il SUAP ha richiesto ulteriore documentazione integrativa;

Dato atto che in data 25/05/2020 e 03/07/2020, la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite ai Prot. Com.li 5189 e 6661 e da Arpae ai PG/2020/76345-95869;

Atteso che in merito alla documentazione presentata relativamente all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 6889 del 09/07/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/98980, il Responsabile di Area Urbanistica, Edilizia ed Ambiente del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, ha comunicato quanto segue:“(...) *In merito alla tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico si rileva che l'immobile risulta collocato all'interno delle zone di classe V stabilite dalla classificazione acustica del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 22/05/2008 e che l'attività industriale ed artigianale di tipo produttivo svolta richiede la presentazione obbligatoria della documentazione di Impatto Acustico ai sensi della L.n.447/95. Richiamata la Documentazione d'impatto acustico rilasciata dall'Ing. Giancarlo Lombardi in qualità di tecnico competente in acustica, agli atti comunali con prot.n. 1852 del 09/11/2004. Vista la dichiarazione ai sensi dell'art.4 comma 2 del DPR 227/2011 a firma del tecnico in acustica Ing. Giancarlo Lombardi, presentata unitamente alla domanda di AUA; Si rilascia nulla osta di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 comma 6 Legge 27/10/1995 n.447.*”;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 10/07/2020, ove si dà anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **EDM S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri

di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni ed Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **EDM S.R.L.** (C.F./P.IVA 04155170402) nella persona del Legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole Via G. Di Vittorio n. 13, **per lo stabilimento adibito ad attività di allestimento ambulanze, sito nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Via G. di Vittorio n. 13.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSA

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e s.m.i., il SUAP del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole con nota P.G.N. 2880 del 16/03/2020 acquisita al protocollo PG/2020/41330, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con la nota PG/2020/43082 del 19/03/2020 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2020/43090 del 19/03/2020 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2020/59901 del 23/04/2020 Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

Sostanze pericolose utilizzate - Le bacchette per saldatura INOX, denominate Sider XXX L, sono costituite di acciaio al Ni Cr, la cui percentuale è difficilmente identificabile attraverso la SDS. Il Cr è dichiarato presente dallo 0 al 38% e il Ni dallo 0 al 30%. Per le caratteristiche di entrambi i metalli, possibili cancerogeni per l'uomo, invocando un principio di estrema cautela, si calcolano i consumi secondo le percentuali massime dichiarate. Inoltre si considera tutto il Cr sia emesso come Cr VI (condizione ulteriormente protettiva per l'ambiente). Si valuta, da esperienza pregressa che la presenza di Ni e Cr nei fumi sia pari al 3% in peso della massa dei metalli presenti nella matrice.

consumo di Ni = $14 \text{ kg/anno} \cdot 0.30 \cdot 0.03 = 0,126 \text{ kg/anno}$

consumo di Cr = $14 \text{ kg/anno} \cdot 0.38 \cdot 0.03 = 0,1596 \text{ kg/anno}$

Per valutare i limiti di emissione di un impianto in cui si utilizzano sostanze cancerogene e/o tossiche, è necessario calcolare le soglie di rilevanza per tali sostanze e confrontarle con i limiti di legge.

Nella fattispecie, per il Ni e il Cr(VI) appartenenti alla Classe II della Tab A1 Parte II punto 1.1 "Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche" dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, la soglia di rilevanza è di 5 g/h. La lavorazione è prevista per 150 giorni l'anno per cicli di due ore, per complessive 300 ore l'anno; i flussi di massa calcolati sono rispettivamente di 0,42g/h per il Ni e di 0,53 g/h per il Cr VI.

	Soglia di rilevanza (espressa come flusso di massa)	Valore di emissione (espresso come concentrazione)
Classe I	1 g/h	0,2 mg/Nmc
Classe II	5 g/h	1 mg/Nmc
Classe III	25 g/h	5 mg/Nmc

Risulta che entrambi i metalli, ed anche la loro somma, rimangono molto al di sotto dei valori indicati dalla normativa. Impianti di abbattimento installato su E1 Nessuno (non previsto nemmeno dal CRIAER).

Considerazioni normative: in relazione ai Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, si può fare riferimento al punto 4.13.20 che di seguito si riporta:

4.13.20 – SALDATURA

a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA mg/m ³
Materiale particellare	10
Ossidi azoto (espressi come NO ₂)	5
Monossido di carbonio	10

Proposta di limiti e prescrizioni:

Inquinanti-Concentrazione massima ammissibile	mg/Nmc
Polveri	10
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5
Monossido di carbonio	10

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione con l'esecuzione dei tre monitoraggi;
- registrare mensilmente i consumi di materiale di apporto utilizzati per la saldatura inox. Tale adempimento sostituisce l'obbligo del monitoraggio periodico annuale.

In merito a quanto proposto nella sopra riportata relazione tecnica di Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha precisato che la registrazione del materiale utilizzato per la saldatura deve riguardare non solo la saldatura inox ma tutti i tipi di saldatura, in quanto deriva dal parere espresso dal CRIAER nella seduta del 27 febbraio 1995 valido per attività con consumo di materiale di apporto per saldatura non superiore a 40 kg/mese.

L'Azienda USL Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2020/142016/P del 09/06/2020, acquisita al protocollo di Arpae PG/2020/82727 del 09/06/20, ha espresso il parere di seguito riportato: *“in relazione alla ditta che effettua allestimento ambulanze si esprime parere favorevole per quanto di competenza”*.

Con nota P.G.N. P.G.N. 6890 del 09/07/20, acquisita al protocollo PG/2020/99232 del 09/07/20, il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole– Area Urbanistica, Edilizia ed Ambiente ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportate:

“...Nel vigente Regolamento Urbanistico Edilizio l'immobile risulta in parte all'interno della zona PE3 — ambiti specializzati per attività produttive soggetti a piano particolareggiato vigente all'epoca dell'adozione del PRG e in parte zona PE2 — ambiti specializzati per attività produttive esistenti da completare. Vista ed esaminata la documentazione agli atti, con la presente si comunica la compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività con gli strumenti urbanistici vigenti”.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae e degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole in data 11/03/2020 P.G.N. 2734, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE IT1 - Caldaia per riscaldamento reparto 85 kW, combustibile metano

EMISSIONE IT2 - Caldaia per riscaldamento uffici e spogliatoi 28 kW, combustibile metano

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di allestimento ambulanze sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – SALDATURA

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione N. E1 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooofc@cert.arpae.emr.it) e al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione N. E1, con un anticipo di almeno 15 giorni**.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.

6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione N. E1** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: *aoofc@cert.arpa.emr.it*), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. Il monitoraggio periodico annuale per l'**emissione N. E1** è sostituito dalla annotazione mensile, sul **registro** di cui al successivo punto 8., dei consumi di materiale di apporto per saldatura, distinti in materiale di apporto inox e non inox (validati dalle relative fatture di acquisto). I consumi mensili di materiale di apporto per saldatura non devono essere complessivamente superiori a **kg 40**, per un totale annuo comunque non superiore a **14 kg** di materiale per saldatura inox e a **148 kg** di materiale per saldatura non inox.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di materiale di apporto per saldatura, distinti in materiale di apporto inox e non inox (validati dalle relative fatture di acquisto), utilizzati negli impianti di cui alla **emissione N. E1**, come richiesto al precedente punto 7.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.